Comune di Arnesano

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO DI AIUTO ALLE FASCE DEBOLI PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

(Art. 118 Cost e art. 24 D.L. 133/2014)

Approvato con delib. C.C. n. 21 del 21.06.2016

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione comunale o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.

La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **Beni comuni urbani**: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo;
- b) **Cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- c) *Gestione condivisa:* interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- d) *Baratto amministrativo*: forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani che prevedono per i cittadini, come contropartite, agevolazioni e/o esenzioni tributarie, in attuazione dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell'art. 24 del D.L. n.133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014. n. 164.
- e) Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici: interventi volti alla protezione, conservazione, alla manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, aree in disuso e degradate o comunque da recuperare e mantenere, per garantire e migliorare la loro fruibilità collettiva e qualità che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

- f) *Ulteriori aree di intervento:* intervento di cura e di manutenzione dei beni comuni urbani immateriali e digitali.
- g) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
- h) *Proposta di collaborazione*: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- i) **Rete civica**: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie e la partecipazione a percorsi di condivisione;
- j) **Servizio civico:** l'attività svolta dai cittadini attivi ed avente ad oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani o la loro gestione condivisa.
- k) Aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- I) *Famiglia:* Nucleo sociale rappresentato da due o più soggetti conviventi legati tra loro da vincolo matrimoniale ovvero di parentela o affinità in linea retta o collaterale fino al 4° grado.

Art. 3 - I cittadini attivi

L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n.133/2014, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento.

I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

I patti di collaborazione, di cui al successivo art. 7 del presente regolamento, riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 4 - Requisiti per l'attivazione degli interventi

I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- Essere residenti nel Comune di Arnesano;
- Età non inferiore ad anni 18;

 Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi.

Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:

- Sede legale nel Comune di Arnesano;
- Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune;
- Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate);
- Essere iscritte nell'Elenco delle Associazioni del Comune di Arnesano;

I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Arnesano.

Art. 5 – Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

Gli interventi dei cittadini attivi sono quelli previsti dall'art. 24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade;
- interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati;
- valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano; ecc.

L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dal Comune, in ragione dell'esercizio sussidiario, cioè in riferimento ad attività rispetto alle quali l'Ente si astenga dall'intervenire.

CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 6 - Proposte di collaborazione

La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) La proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
- b) La proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.

Nel caso di cui alla precedente lett. a), l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Nel caso di cui alla lett. b), la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.

La proposta di collaborazione dovrà indicare:

- Generalità complete del proponente (singolo o associato);
- Possesso dei requisiti richiesti;
- Area di intervento e attività offerta nell'ambito di quelle previste dal presente Regolamento;
- Disponibilità in termini di tempo;
- Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per una valutazione tecnica e finanziaria della proposta stessa, in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.

La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e la sottopone al vaglio della Giunta.

Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta comunale.

La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L. 133/2014 e/o le eventuali forme di sostegno del Comune negli altri casi.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art. 7, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.

I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di "Proposte di collaborazione".

In osservanza dei principi ispiratori del presente Regolamento:

- Con particolare riguardo ai principi di amministrazione condivisa e cittadinanza attiva;
- Nell'ottica di favore normativo verso l'impegno civico da parte dei cittadini e di aiuto concreto da parte dell'Amministrazione a favore delle persone e delle famiglie bisognose;

• Per agevolare la programmazione economica dell'ente, dato che l'ammontare totale di agevolazioni tributarie o economiche sarà quantificato unitariamente;

l'Amministrazione può riservarsi la facoltà di prevedere altre forme di sostegno da parte del Comune a favore dei cittadini attivi applicando il presente, anche per la compensazione di eventuali altri debiti dovuti da residenti o associazioni al comune a prescindere dal titolo che ha generato tali pendenze. Tali agevolazioni saranno determinate, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, dalla Giunta ed i cittadini potranno beneficiarne purché in regola con il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento. Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di Responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

La Giunta comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe, stabilisce l'importo massimo erogabile sia direttamente a titolo di sostegno a favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente regolamento, o indirettamente a titolo di esenzione tributaria nei casi rientranti nell'istituto del Baratto Amministrativo di cui all'art. 24 del D.L 133/2014. In tal sede la Giunta definisce nel dettaglio anche i criteri e le quantificazioni su base oraria dei lavori da svolgere.

Art. 7 - Patto di collaborazione

Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) Gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) La durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) Le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) Le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) Le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del presente regolamento;
- f) Le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) Le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) Le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
- i) L'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere

- durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- j) Gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
- k) Le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Art. 8 – Il ruolo delle scuole

Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e di recupero dei beni comuni e per le attività di servizio civico.

Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO III - Baratto Amministrativo e forme di sostegno

Art. 9 – Applicazione del baratto amministrativo

Il baratto amministrativo viene concesso ai cittadini che presentino istanza e che abbiano i requisiti richiesti all'art. 4 del presente Regolamento, residenti da oltre un anno nel territorio del Comune di Arnesano, che hanno i tributi comunali TARI (Tassa Rifiuti) e TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) non pagati riferiti ai soli due anni precedenti alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli nell'ultimo anno o che si trovano comunque in uno stato, documentato, di c.d. "morosità incolpevole", così come definita dall'art.2 del D.M. del 14 maggio 2014, emanato di concerto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I destinatari del "baratto amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

I debiti tributari di cui sopra dovranno inoltre riferirsi al massimo all'anno precedente l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 10 – Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Entro il termine per l'approvazione del bilancio e la definizione delle tariffe la Giunta propone al Consiglio comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del "Baratto Amministrativo".

Art. 11 – Identificazione del numero di moduli

L'Ufficio Tecnico del Comune di Arnesano, predispone un progetto di cui all'art. 24 della legge n. 164 del 2014 come contropartita dell'importo fissato all'articolo precedente, al fine di individuare il numero di moduli composto da n.8 ore ciascuno per l'ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di € 50 per ciascun modulo e del limite individuale annuo di € 500,00 per famiglia e dei vincoli previsti dall'art. 24 della Legge 164/2014.

L'Ufficio Tecnico avrà il compito di quantificare le ore necessarie per l'espletamento ed il completamento di un servizio da assegnare ai cittadini destinatari del Baratto Amministrativo. L'accreditamento del corrispettivo da compensare con il credito del Comune di Arnesano avverrà solo a servizio ultimato e non al completamento dei moduli autorizzati. A nulla rileva, infatti, il completamento delle ore di lavoro stabilite, senza aver ultimato la commessa affidata. Non sono consentite attività parziali. In questo caso il cittadino non avrà diritto ad alcun credito. Tale limite individuale, potrà essere derogato nei casi in cui si presenteranno situazioni contingenti oggettive e sarà di competenza della Giunta comunale.

E' data possibilità al Responsabile dell'Ufficio Tecnico individuare un tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Art. 12 - Destinatari del Baratto Amministrativo

Possono accedere al "Baratto Amministrativo" i residenti maggiorenni, con un indicatore I.S.E.E. non superiore a € 6.500 e che sono debitori di tributi comunali iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati.

Le domande per accedere a tale istituto devono essere presentate, su apposito modello, entro il 31 marzo di ogni anno.

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria, redatta dal Responsabile dell'Area dei Servizi Sociali privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

VALORE I.S.E.E.	PUNTEGGIO
I.S.E.E. sino a € 2.500,00	8
I.S.E.E. sino a € 4.500	6
I.S.E.E. sino a € 6.500	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della	3
famiglia)	
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della	1
famiglia)	
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge	2
104/92 art.3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di	
salute (punteggio per ciascun membro familiare)	
Morosità non colpevole inferiore a € 1.000,00	2
Morosità non colpevole superiore a € 1.000,00	3
TOTALE	38

Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente fuori termine, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo), ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno.

L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di Arnesano, di cartellino identificativo.

Art. 13 – Obblighi del richiedente

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" ed a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore massimo tale da coprire una quota del proprio debito verso il Comune non superiore al 60%, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione "Baratto Amministrativo" ogni € 50 di tributo simbolico da versare.

Art. 14 - Registrazione dei moduli

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento di tali attività può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 15 – Assicurazione

I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali di cui all'art. 3 comma 2, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 16 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune.

Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 17 - Autofinanziamento

Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico e per eventuali spese di manutenzione di una determinata area o zona, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo, nonché sia autorizzata dall'ufficio comunale competente.

Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) La possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) La possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

Art. 18 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative e spazi dedicati negli strumenti informativi.

La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO IV – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

Art. 19 – Prevenzione dei rischi

Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o il soggetto da questi individuato, verifica il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 20 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione ed i cittadini e le connesse responsabilità.

I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 – Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.

L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamate ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – I cittadini attivi

Art. 4 – Requisiti per l'attivazione degli interventi

Art. 5 – Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

CAPO II – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

- Art. 6 Proposte di collaborazione
- Art. 7 Patto di collaborazione
- Art. 8 Il ruolo delle scuole

CAPO III – BARATTO AMMINISTRATIVO E FORME DISOSTEGNO

- Art. 9 Applicazione del baratto amministrativo
- Art. 10 Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali
- Art. 11 Identificazione del numero di moduli
- Art. 12 Destinatari del baratto
- Art. 13 Obblighi del richiedente
- Art. 14 Registrazione dei moduli
- Art. 15 Assicurazione
- Art. 16 Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
- Art. 17 Autofinanziamento
- Art. 18 Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO IV – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

- Art. 19 Prevenzione dei rischi
- Art. 20 Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 21 Clausole interpretative
- Art. 22 Entrata in vigore

Modulo di domanda del "Baratto amministrativo"

Alla Cortese attenzione del Sindaco

Il sottoscritto
codice fiscale e
residente in via a, telefono/cell.
CHIEDE
di poter partecipare al " <i>Baratto amministrativo</i> ", per la compensazione parziale del tributo/debito ⁽¹⁾
Compilare
Numero di familiari in cerca di occupazione
Numero di cassa integrati nel proprio nucleo
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto
Nucleo mono-genitoriali con minori a carico
Nucleo familiare con 4 o più figli minori a carico
Numero di componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 co. 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)
Morosità non colpevole
A tal proposito, il richiedente precisa che
(barrare la risposta con una X):
1) è disponibile a operare:
a) mattino
b) pomeriggio
c) festivo
2) si ritiene:
a) idoneo e formato all'attività di
b) non idoneo o non informato (richiedendo pertanto apposito corso di formazione e sulla sicurezza) all'espletamento delle attività previste dal "Baratto amministrativo" di cui all'apposito

regolamento.

15

Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e accettazione del Regolamento di aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali con la forma del baratto amministrativo.

L'eventuale consenso alla presente domanda è comunicato per iscritto.

E' autorizzato il trattamento dati personali ai sensi di legge.

Firma	 	 	 	 		 				
Data	 	 	 		 					

Note:

- 1) Indicare la tipologia (TARI, TASI)
- 2) Indicare il debito totale maturato nell'anno precedente.